



DETERMINAZIONE N. **54** DEL 21 GIU 2022

OGGETTO: Sig. D. D. - Liquidazione indennità di anzianità.

II SEGRETARIO GENERALE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 18 dell'08.02.2022 "Deliberazione di Giunta n. 118 del 25.10.2019. Determinazioni"*;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 19 del 08.02.2022 avente ad oggetto "Deliberazione di Giunta n. 51 del 29.06.2021. Determinazioni"*;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 27 del 29.04.2022*;
- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto che il dipendente Sig. D. D., inquadrato nella categoria A - posizione economica di sviluppo A5, è stato collocato a riposo a seguito della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con effetto dal 1° giugno 2021, giusta comunicazione prot. n. 14106/U del 25/02/2021;
- Rilevato che il Sig. D. D. ha prestato servizio nel ruolo organico della Camera di Commercio I.A.A. di Bari dal 1° febbraio 1994 al 31 maggio 2021;
- Rilevato che nella fattispecie ai fini della quantificazione del trattamento di fine servizio si applica - per il periodo di servizio prestato dal 1° febbraio 1994 - l'art. 77, comma 2 - Regolamento Tipo per il personale delle Camere di Commercio approvato con D.I. 12.07.1982 che così recita "*All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale (omissis) compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, un'indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di 13° mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere*";
- Letta la circolare INPDAP n.17 del 08/10/2010 ove è specificato che ai fini della determinazione della quota dell'indennità di anzianità, qualora l'anzianità di servizio presenti una frazione superiore a sei mesi, questa si arrotonda ad anno intero;



- Visto il C.C.N.L. 21 maggio 2018 del personale non dirigente del comparto "Funzioni Locali" triennio economico 2016/2018;
- Accertato che, per espresso richiamo contenuto nel regolamento del 12 luglio 1982, la verifica della formazione della "retribuzione – parametro" di base pensionabile e quiescibile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità deve essere fatta al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la rapportabilità della medesima retribuzione all'anzianità;
- Rilevato, pertanto, che il trattamento di fine servizio alle dipendenze di questa Camera di Commercio dell'ex-dipendente Sig. D. D. è determinato assumendo quale base di calcolo la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 64 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 composta dallo stipendio tabellare iniziale di categoria e posizione economica A5 pari ad € 1.528,50, retribuzione individuale di anzianità per € 0,0, oltre alla tredicesima mensilità;
- Rilevato che, in considerazione di quanto indicato, l'indennità di anzianità ex-art. 77 del D.L. 12/07/1982 in favore dell'ex-dipendente Sig. D. D. ammonta complessivamente ad € 44.708,63 come si evince dal prospetto di calcolo posto agli atti;
- Considerato che nel Bilancio di Esercizio 2021, giusta Deliberazione di Giunta n. 28 del 29.04.2022 di ratifica della Determinazione Presidenziale n. 5 del 15/04/2022 "Predisposizione del Bilancio di esercizio 2021" risulta accantonato l'importo di € 44.708,76 nel Conto Patrimoniale 230.000 "Fondo trattamento fine rapporto";
- Considerato che per la fattispecie in oggetto trova applicazione il differimento dei termini di pagamento dell'indennità di anzianità introdotto dall'art.1 commi 484 e 485 della legge 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014);
- Rilevato inoltre che al Sig. D. D. è stato concesso durante il rapporto di lavoro con questo Ente un prestito sull'indennità di anzianità per un importo complessivo di € 10.729,21 in linea capitale, che determina un debito residuo,comprensivo di interessi, di € 10.890,15 e che il Decreto Interministeriale 22.11.2004 ha fissato, con decorrenza 9 dicembre 2004, nella misura dell' 1,50% il saggio di interesse annuo semplice da applicare su tali prestiti;
- Rilevato pertanto che dal trattamento di fine servizio deve essere detratto il prestito già citato comprensivo di interessi per un importo complessivo di € 10.890,15, ai sensi del Decreto Interministeriale 20 aprile 1995, n.245;
- Visti gli artt. 17 - 19 del T.U.I.R. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1 - comma 9 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 in materia di tassazione del T.F.R. e delle indennità equipollenti comunque denominate;
- Su proposta della dott.ssa Lucia Pepe titolare di Posizione Organizzativa responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane;
- Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Dott. Michele Lagioia,



determina

1) per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di quantificare il trattamento di fine servizio dell'ex dipendente Sig. D. D. per l'importo complessivo di € 44.708,63 al lordo dell'I.R.P.E.F. determinato ex art. 77 del vigente Regolamento tipo per il personale delle C.C.I.A.A. approvato con Decreto Interministeriale 12 luglio 1982, commisurato al periodo di servizio prestato presso questo Ente Camerale dal 1/02/1994 al 31/05/2021 e sulla base della retribuzione utile alla data di cessazione dal servizio, come si evince dal prospetto di calcolo posto agli atti e di apportare la variazione al debito di € 0,13 pari alla differenza tra l'importo accantonato di € 44.708,76 e l'importo da corrispondere di € 44.708,63;

2) di corrispondere l'importo di € 44.708,63 al lordo dell'I.R.P.E.F. - D.P.R. 917/1986 e s.m.i., utilizzando il conto patrimoniale 230000 "Fondo trattamento fine rapporto" secondo i termini di pagamento disposti dall'art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148 e successivamente dall'art.1, commi 484 e 485 della legge 147 del 2013, come di seguito indicati:

a) € 44.708,63 (*termine di pagamento: Giugno 2022*);

3) di trattenere per effetto del prestito concesso sull'indennità di anzianità ed in applicazione dell'art.1 del Decreto Interministeriale 245/1995, all'atto del pagamento dell'importo lordo di € 44.708,63 la somma complessiva di € 10.890,15 di cui:

- € 10.729,21 [quota capitale] con recupero sul conto patrimoniale n. 112203 "Prestiti e anticipazioni al personale";
- € 93,89 (interessi anno 2020) con recupero sul conto n. 121526 "Partite attive da incassare";
- € 67,05 (interessi anno 2021) con recupero sul conto n. 121526 "Partite attive da incassare";

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Contabilità Generale.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)